

TRUST

## Trust: il trustee non gode delle facoltà e vantaggi tipici del proprietario

lunedì 02 maggio 2022 di D'Amato Gregorio Pietro dottore commercialista in Brescia e Salerno

Il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito. Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust. L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e, pertanto, non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo. Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento.

Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9173

---

### Orientamenti giurisprudenziali

---

Conformi:	Cass. 14 marzo 2022, n. 8147
	Cass. 14 marzo 2022, n. 8148
	Cass. 14 marzo 2022, n. 8149
	Cass. 12 gennaio 2022, n. 700
	Cass. 10 gennaio 2022, n. 409

---

Difformi:	Non si rinvencono precedenti in termini
-----------	---

---

### Il fatto

Il ricorrente proponeva ricorso in data 9 dicembre 2009 innanzi alla CTP di Salerno avverso silenzio rifiuto per istanza di rimborso per differenze imposte ipotecarie e catastali pari ad euro 10.242,00 per atto devolutivo di beni immobili in trust del novembre 2008, dopo che il notaio incaricato provvedeva al pagamento delle imposte in misura proporzionale. Già in primo grado il ricorrente, contestando il "silenzio-rifiuto",

insisteva nella sua pretesa di diritto al rimborso, deducendo che l'atto non conteneva il trasferimento degli immobili, come pretendeva l'Ufficio, dovendo il suo effetto ricondursi all'ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, commi 2 e 3, in quanto coordinato con il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, e con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, commi 1 e 2, trattandosi di atto equiparabile a liberalità sottoposta a condizione sospensiva che, appunto, sconta l'imposta (catastale e ipotecaria) in misura fissa e non proporzionale. Chiedeva, quindi, il rimborso della maggiore imposta versata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con Sentenza della Sez. 15 del 25/06/2010 dep. il 08/10/2011 n. 465 accoglieva il ricorso del ricorrente.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Salerno. Con sentenza n. 367/9/13 emessa dalla Sez. 9 il 04/12/2013 e depositata il 16/12/2013 la CTR Campania Sezione staccata di Salerno accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava legittimo l'operato dell'Ufficio, argomentato con motivazione aliunde ed unica che vale la pena di ripercorrere in maniera che per il futuro si faccia chiarezza che quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate prima e da pochissime commissioni dopo, o meglio da singolo collegio della stessa CTR Campania sezione staccata di Salerno, anche alla luce di innumerevoli precedenti esatti puntuali e contrari della stessa CTR Campania, al fine di cercare di rappresentare in maniera definitiva che gli atti di devoluzione in trust vanno a tassa fissa.

La sentenza ora censurata in Cassazione della CTR sezione di Salerno ha motivato l'accoglimento dell'appello per l'ufficio rispetto alla sentenza di prime cure affermando che:

---

1) la L. n. 286 del 2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione, e sono state dettate una serie di norme, tra cui l'art. 2, comma 49, secondo cui l'imposta in questione trova applicazione anche alla costituzione di vincoli di destinazione;

2) l'utilizzo di un termine generico quale quello di "atti costitutivi di vincoli di destinazione" poteva essere interpretato alla luce dell'esigenza di ricomprendere all'interno di questa formula molteplici tipologie di negozi, avendo voluto il legislatore riferirsi quindi non solo al trust, ma anche ai vincoli di destinazione disciplinati dall'art. 2447-bis e ss. c.c., nonché al fondo patrimoniale e al negozio fiduciario;

3) dovendo il trust essere in realtà considerato una fattispecie a formazione progressiva, da un punto di vista fiscale si doveva ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenisse sin dall'origine a favore del beneficiario e fosse espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale;

4) nel caso di specie, il disponente, in attuazione dell'obbligo assunto nell'atto istitutivo del "trust V.", aveva trasferito a soggetti nella loro qualità di "trustee", una serie di consistenze immobiliari;

5) tale trasferimento ai trustee, pur essendo effettuato a titolo gratuito ed avendo natura strumentale - in quanto finalizzato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo -, intendendosi realizzare una liberalità indiretta nei confronti dei beneficiari finali del trust, comportava che i beni oggetto del trasferimento fossero in piena e libera esclusiva proprietà e titolarità dei trustee, anche se non concorrevano alla formazione del patrimonio personale di questi ultimi, costituendo un patrimonio segregato e separato;

6) in virtù di questo trasferimento, i trustee godevano di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario ed avevano la facoltà, sia pure previa consultazione con il

"Guardiano", di porre in essere tutti quegli atti, anche di alienazione, che riguardavano i beni immobili, oltre che qualsiasi operazione sempre sugli stessi;

7) si trattava, dunque, di un potere pieno e incondizionato che i trustee potevano esercitare, sia pure nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto previsto dall'atto istitutivo del trust.

---

Tutti motivi, del resto, che erano e sono ancora oggi rappresentati dall'Agenzia delle Entrate per avallare la tassazione proporzionale per gli atti devolutivi in trust.

### La decisione

Il ricorrente con 4 motivi di gravame ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR Sezione staccata di Salerno.

La Cassazione, sez. V, Ord., (data ud. 01/06/2021) 22/03/2022, n. 9173 ha accolto il primo motivo di gravame ritenendo assorbiti gli altri, in particolare con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 286 del 2006, art. 2, L. n. 347 del 1990, art. 1 e 10 e art. 4 dell'allegata Tariffa, nonché della Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985 (resa esecutiva in Italia con L. n. 364/1989), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la L. n. 286 del 2006, art. 2 nonostante la stessa disciplini la diversa imposta delle successioni e donazioni, nulla prevedendo in materia di imposte ipotecaria e catastali, e per non aver, in ogni caso, considerato che il trust, non determinando il trasferimento di proprietà di beni immobili né la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, è soggetto al pagamento dell'imposta in misura fissa, anziché proporzionale.

La Corte oramai con Ordinanze e non Sentenze, per essere consolidato il principio a cominciare dal 2015, ha sempre stabilito che la tassazione degli atti devoluti di beni immobili in trust va disposta a tassa fissa e non proporzionale.

La corte con l'Ordinanza in commento ribadisce che secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, ratificata con la L. n. 364 del 1989, con l'espressione trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - ponendo dei beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Appare palese la carenza dell'animus donandi, e l'arricchimento in capo al Trustee, che giustificerebbe, come sostiene prima l'ufficio e dopo i giudici dell'appello l'applicazione della legge sulle donazioni. Al contrario l'elemento determinante del contratto di fiducia (trust) del disponente nei confronti dei suoi trustee, che non acquistano la proprietà di quanto da lui affidato. Scopo dell'atto devolutivo dei beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l'atto di trasferimento dei beni al trustee è pertanto atto strumentale e neutro.

La facoltà di disporre liberamente dei beni attribuiti al trustee è una proprietà del tutto particolare, cioè condizionata e limitata nel tempo, destinata a concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato attuato, ossia quando il disponente ad esempio abbia figli o nel caso inverso che ritornino allo stesso disponente.

In particolare per i Trustee è del tutto assente l'animus donandi in capo al disponente: il suo intento non è quello di arricchire i trustee, bensì di trasferire i beni in un trust affinché essi amministrino e tutelino detto patrimonio a favore dello stesso Disponente e degli eventuali ulteriori beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.

Assimilare il Trust al vincolo di destinazione come fatto dalla CTR sezione di Salerno, pur essendo tipici i vincoli di destinazione come da codice civile il fondo patrimoniale,

come previsto dall'art. 167 e ss. c.c. e vincoli di destinazione, ai sensi dell'art. 2645 ter del c.c. denota come si sia incorso in un macroscopico errore sia logico che giuridico non essendoci la specifica norma in merito che ne stabilisca la precisa tassazione.

Ne discende che nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale.

Così nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione al medesimo di poteri gestori e di disposizione circoscritti e mirati allo scopo.

Nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica che non è di diritto soggettivo, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo (così, in motivazione, Cass. sez. V, n. 16699 del 21/06/2019).

Pertanto, come evidenziato, il trust non è dotato di una propria personalità giuridica e il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non in qualità di legale rappresentante del trust, ma come colui che dispone dei beni e dei diritti in esso conferiti in conformità alle istruzioni e in coerenza con lo scopo a cui il patrimonio è destinato. È pertanto evidente il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e trustee, il quale acquista la proprietà dei beni o dei diritti conferiti nel trust, non a proprio vantaggio - perché non incrementano il suo patrimonio personale, ma restano separati e segregati -, ma per compiere gli atti di gestione (e, se previsti, di disposizione), che consentano di realizzare lo scopo per il quale il trust è stato istituito, non nell'interesse proprio, ma di terzi.

Come emerge da quanto appena evidenziato, l'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano, da soli, un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, nei termini sopra evidenziati, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva di quest'ultimo. I beni e i diritti non sono a lui attribuiti in modo definitivo, essendo egli tenuto solo ad amministrarli e a disporne (se richiesto), in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento che dovrà poi compiere.

Né può ritenersi che la costituzione del trust produca un effetto incrementativo della capacità contributiva del disponente, il cui patrimonio non subisce alcun miglioramento.

E non si può neanche affermare, almeno in via generale, che, grazie alla sola costituzione del trust, i terzi beneficiari, ove esistenti, acquisiscano già un qualche incremento patrimoniale, che comporta una maggiore capacità contributiva, verificandosi tale effetto migliorativo nella sfera giuridica di questi ultimi solo quando il trustee abbia portato a termine l'attività ad esso demandata, per la quale ha ottenuto l'attribuzione strumentale e temporanea della titolarità dei beni.

La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica pertanto, nei termini indicati, la neutralità fiscale, tenuto conto che l'indice di ricchezza, al quale deve sempre collegarsi l'applicazione del tributo, non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione (v. da ultimo Cass. sez. V, n. 8082 del 23/04/2020).

L'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.), la quale non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, ma in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito.

Prima di questo momento, l'utilità, insita nell'apposizione del vincolo, si risolve, dal lato del conferente, in un'autorestrizione del potere di disposizione, mediante la segregazione e, dal lato del trustee, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, separata dai beni personali del trustee.

La Proprietà dei beni conferiti in Trust risulta condizionata e limitata nel tempo in quanto destinata a concludersi con il raggiungimento del programma negoziale per cui il trust è stato posto in essere. Questa caratteristica peculiare dell'istituto del Trust appare determinante sebbene si è in presenza di un atto traslativo di un diritto di proprietà di un bene immobile (dal disponente ai trustee), non si è tuttavia verificato alcuna arricchimento tassabile atteso che i beni in parola non entrano a far parte del patrimonio dei trustee né si confondono con esso e, d'altro canto, i beneficiari risultano titolari di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non consente loro, al momento del trust, di ottenere i beni. Ne deriva che solo quando i trustee realizzeranno il programma predisposto dal disponente e cederà il trust fund a terzi (futuri figli del disponente), dovrà essere integrato il presupposto impositivo, mentre quando ritorni al Disponente stesso non si realizzerà alcun presupposto impositivo.

Pertanto, argomentare che i beni scontano le formalità catastali dai giudici d'appello non equivale come prevede la legge ad essere soggetti ad imposizione in quanto nessun arricchimento al momento si è concretizzato, per essere prevista solo per trasferimenti a titolo definito a favore di terzi. Pertanto, debbono scontare le imposte in misura fissa. Ciò che con la devoluzione in Trust vadano applicate le imposte in misura fissa come d'altronde già previsto per le volture eseguite in dipendenza di atti che non comportano trasferimento di beni immobili, e quanto se ne deduce dalla lettura delle norme di cui all'art. 10 comma 2, e dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 347/1990.

Del resto, la Corte richiama un precedente in cui ha altresì avuto modo di chiarire, sempre in tema d'imposta ipotecaria e catastale, che l'istituzione di un trust cd. "autodichiarato", con conferimento di immobili per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo (nel caso di specie, il disponente ha conferito propri beni immobili in un trust, affidandone la gestione ad un trustee, sottoponendo l'operazione alla condizione della eventuale nascita di figli beneficiari - e prevedendo che, qualora tale condizione non si fosse verificata, i beni sarebbero a lui tornati), è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. sez. V, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016). Rappresentando una forma di donazione indiretta, nel senso che per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente, bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale. E ciò in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (artt. 2 e 11 Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989, n. 364).

Nonché ribadisce la Corte che ai sensi dell'ex art. 12 preleggi, comma 1, "il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" è proprio invece nel diverso senso che l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni, alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i "vincoli di destinazione", con la scontata conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dal D.Lgs. n. 346 cit., art. 1 del reale trasferimento di beni o diritti e, quindi, del reale arricchimento dei beneficiari."

Che potesse condurre alla esclusione di qualsivoglia imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari, quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di "recente" introduzione come quella dei "vincoli di destinazione" e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridotto "vecchio" D.Lgs. n. 346. Questa sembra essere l'interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l'unica costituzionalmente orientata. E ciò atteso che l'art. 53 Cost. non pare poter tollerare un'imposta, a meno che non sia un'imposta semplicemente d'atto, come è, ad esempio, quella di registro, senza relazione alcuna con un'idonea capacità contributiva.

In quest'ottica, l'istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne

costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (in questi termini, Cass. sez. V, sentenza n. 29507 del 24/12/2020).

Come sopra evidenziato, tenendo come parametro l'art. 53 Cost., occorre circoscrivere l'applicazione dell'art. 2, comma 47, cit., correlandola, in senso restrittivo, al rilievo della capacità contributiva comportata dal trasferimento del bene, sicché, quando il conferimento costituisce un atto sostanzialmente neutro, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale al beneficiario meramente formale della attribuzione, resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta (così da ultimo Cass. sez. V, n. 1131 del 17/01/2019; v. anche Cass. sez. V, n. 11401 del 30/04/2019).

Pertanto, in questa materia, né l'istituzione del trust e né il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza (così Cass. sez. V, n. 19167 del 17/07/2019; Cass. sez. V, n. 16699 del 21/06/2019).

In sintesi, la corte stabilisce che: "il trustee acquista sì la proprietà dei beni conferiti nel trust, ma non gode delle facoltà tipiche del proprietario e non acquisisce alcun vantaggio per sé, assumendo la titolarità di tali beni solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

Il trasferimento dei beni al trustee avviene pertanto in via strumentale e temporanea e, in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte, sopra riportato, non determina effetti traslativi in favore del trustee, nel significato rilevante ai fini dell'imposizione, quale effettivo e stabile passaggio di ricchezza, poiché non comporta l'attribuzione definitiva dei beni a vantaggio di quest'ultimo, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli e, a volte, a venderli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del perseguimento dello scopo del trust".

#### Riferimenti normativi:

Art. 58, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 346/1990

Art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 347/1990

Art. 27, co. 1 e 2, D.P.R. n. 131/1986

Copyright © - Riproduzione riservata